







Assistenza figli/figlie

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

 Prestazione	<p>Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai/alle figli/figlie e a minori affidati a tempo pieno</p>
 Copertura	<p>Previdenza complementare e/o previdenza obbligatoria e volontaria</p>
 Descrizione	<p>La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.</p>
 Destinatari	<p>La prestazione spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> > lavoratori/lavoratrici autonomi/e dopo il congedo parentale > liberi/e professionisti/e dopo il congedo di maternità > lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale > coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno > collaboratori/trici domestici/che > studenti/studentesse > persone casalinghe <p>autorizzati/e a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).</p> <p>Nota bene: la prestazione non spetta ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti da pubbliche amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).</p>
 Requisiti di accesso	<ul style="list-style-type: none"> > Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda > Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
 Valutazione condizione economica	<p>La prestazione non è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare.</p>




Entità
prestazione

- > In caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 9.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 4.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- > In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, viene corrisposto un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.500 €, per un totale complessivo massimo di 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 2.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- > Per i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e e per i/le liberi/e professionisti/e la prestazione massima spettante è pari a 4.000 € rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000 €, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.



Perdita
prestazione

Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.



Note/
Importante

- > Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.
 - > La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da APAPI direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.
- Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.




Modalità di
richiesta

La domanda può essere presentata:

- > all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI;
- > agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- > ai Patronati di assistenza.

allegando la seguente documentazione:

- > copia della documentazione attestante i periodi di astensione dal lavoro, di fruizione dei periodi di aspettativa e di congedo parentale e di godimento dell'assegno di per maternità;
- > copia delle ricevute attestanti i versamenti previdenziali effettuati.



Termini di
richiesta

Le domande devono essere presentate:

- > entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare
- > entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali
- > entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.



Ente
erogatore

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI

Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento

Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it



Fonte
normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005

